

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 386

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione

(Parere ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53)

Trasmesso alla Presidenza il 1° luglio 2004

Schema di decreto legislativo concernente "Istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) della legge 28 marzo 2003, n.53;

VISTO l'articolo 3, comma 92, lettera d) della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO il decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n.313;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espresso, rispettivamente, in data..... e in data

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo



Art. 1

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione

1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione definito a norma della legge 28 marzo 2003, n.53, è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione come definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 28 marzo 2003, n.53 ed è effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, e le istituzioni scolastiche e formative. Le istituzioni scolastiche, nonché le istituzioni formative limitatamente ai livelli essenziali di prestazione, forniscono all'Istituto nazionale di valutazione i dati dallo stesso richiesti.



h

Art. 2

Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione

1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n 258 è riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di "Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione" (INVALSI), di seguito denominato "Istituto".
2. L'Istituto è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
3. L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di seguito denominato "Ministero". Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro" individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività. A tal fine il Ministro provvede:
 - a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
 - b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale. Il Ministro emana altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.



Art. 3

Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione

1. L'Istituto:

- a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione come definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 28 marzo 2003, n.53 e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;
- b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- c) svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali;
- d) svolge attività di valutazione sulle iniziative di orientamento e di contrasto della dispersione scolastica e formativa;
- e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;
- f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle Regioni, agli Enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;



- g) svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

2 Gli esiti delle attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e conoscenza.

3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.

4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta.



Art. 4

Organi

1. Gli organi dell'Istituto sono:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Comitato direttivo
 - c) Il Collegio dei revisori dei conti.



Art. 5

Presidente

1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalità, per un ulteriore triennio.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
- b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;
- c) sovrintende alle attività dell'Istituto;
- d) formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
- e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
- f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.

Art. 6

Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da cinque membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281.
2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente:
 - a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 2 comma 3, il programma annuale delle attività dell'Istituto, fissando altresì linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
 - c) determina gli indirizzi della gestione;
 - d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;
 - e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'istituto ed il relativo trattamento economico;
 - f) valuta i risultati dell'attività del direttore generale e la conformità della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative determinazioni;
 - g) delibera i regolamenti dell'istituto;
 - h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, il Comitato stabilisce le modalità operative del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza-dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.
4. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e può essere confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di



uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo.

Art. 7

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.



Art. 8

Direttore generale

1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal comitato direttivo, è responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del comitato direttivo, senza diritto di voto; tale partecipazione è esclusa quando il comitato ne valuta l'attività.
2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
 - a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni nonché il conto consuntivo;
 - b) assicura le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;
 - c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 7, assegnando il relativo personale;
 - d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c).
3. Il direttore generale è scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico è conferito dal presidente, previa delibera del comitato direttivo, è di durata non superiore a un triennio, è rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi 90 giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente.



Art. 9

Regolamenti e principi di organizzazione

1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti:
 - a) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - b) regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 lettera a) definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilità di gestione, prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attività approvato dal comitato direttivo dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n.94 e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.
4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalità del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unità.
5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della funzione pubblica.



Art. 10

Personale

- 1. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).**

Art. 11

Personale comandato

1. L'Istituto può avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2.
4. Il servizio prestato in posizione di comando è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.



Art. 12

Incarichi ad esperti

- 1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, dell'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.**
- 2. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonché congrui termini per la presentazione delle domande.**



Art. 13

Patrimonio e risorse finanziarie

1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:
 - a) redditi del patrimonio;
 - b) contributo ordinario dello Stato;
 - c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
 - d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Istituto.



Art. 14

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, quantificati in complessivi euro 7.306.000 per l'anno 2004 e in euro 10.360.000,00 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.



Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli, rispettivamente, 6 e 7 sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313 restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2000. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio.
4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2000, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo n. 258 del 1999, è confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo.
5. Alla data di insediamento dei nuovi organi è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data è altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2000.
6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.



Oneri complessivi per il personale dei servizi amministrativi e informativi previsto nella Tab. "A" allegata al decreto legislativo

Tabella 1

Fascia stipendiale	Liv.	Importo stipendiale unitario	Numero unità di personale	Importo totale	Importo totale + 38,38% (oneri riflessi a carico dell'Amm.ne)
unica	Dirigente amm.vo II fascia	58.973,35	due	117.946,70	163.214,64
unica	IV	26.818,87	tre	80.456,61	111.335,85
unica	V	22.806,33	nove	205.256,97	284.034,59
unica	VI	20.811,71	due	41.623,42	57.598,49
unica	VII	19.043,98	otto	152.351,84	210.824,47
Totale				597.635,54	827.008,04

Oneri complessivi per il personale tecnico e di ricerca previsto nella Tab. "A" allegata al decreto legislativo

	Liv.	Importo stipendiale unitario	Numero unità di personale	Importo totale	Importo totale + 38,38% (oneri riflessi a carico dell'Amm.ne)
Fascia stipendiale media (anzianità da 13 a 16 anni)	I	58.973,35	quattro	235.893,40	326.429,28
Fascia stipendiale media (anzianità da 13 a 16 anni)	II	44.910,55	dieci	449.105,50	621.472,19
Fascia stipendiale media (anzianità da 13 a 16 anni)	III	34.609,40	dieci	346.094,00	476.924,87
Totale				1.031.092,90	1.426.826,34

Totale generale				1.628.728,44	2.253.834,40
------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

**Costo unitario - complessivo per il personale
dei servizi amministrativi ed informatici
(comparto ricerca)**

Tabella 2

Fascia stipendiale	Liv.	Totale stipendi	Indennità di Ente	Valorizz. prof.le	R.I.A. media	Importo totale	Maggioraz. del 38,38% (oneri riflessi a carico dell'Anm.ne)
unica	IV	21.977,05	2.022,45	1.549,37	1.270,00	26.818,87	37.111,95
unica	V	19.906,85	1.819,48		1080	22.806,33	31.559,40
unica	VI	18.225,79	1.550,92		1035	20.811,71	28.799,24
unica	VII	16.706,03	1.347,95		990	19.043,98	26.353,05
unica	VIII	15.758,20	1.153,76		935	17.844,96	24.693,85
unica	IX	14.949,79	1.078,36		900	16.928,15	23.425,17
unica	X	14.194,46	943,57		865	16.003,03	22.145,00

**Costo unitario - complessivo per il personale
tecnico e di ricerca (comparto ricerca)**

	Liv.	Totale stipendi	I.I.S.	Tredicesima	Indennità profess.le	Importo totale	Maggioraz. del 38,38% (oneri riflessi a carico dell'Anm.ne)
Fascia stipendiale media (anzianità da 13 a 16 anni)	I	46.772,92	7.305,60	3.343,91	1.550,92	58.973,35	81.607,32
Fascia stipendiale media (anzianità da 13 a 16 anni)	II	33.869,24	7.168,20	2.584,03	1.289,08	44.910,55	62.147,22
Fascia stipendiale media (anzianità da 13 a 16 anni)	III	24.446,48	7.025,16	2.029,96	1.107,80	34.609,40	47.892,48

Tabella A
(articolo 10, comma 1)

Dotazione organica del personale dell'Istituto

- a) dirigenti amministrativi: due unità;
- b) personale di ricerca: ventiquattro unità;
- c) personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unità.

